



Mediazione in materia civile e commerciale

Nuovo Regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Verona

Il 21.3.2011 entra in vigore il nuovo Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Verona, in linea con le indicazioni del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. 180/2010.

Insieme al Regolamento, entra in vigore un nuovo Tariffario ed un Codice etico per i mediatori.

Che cos'è lo Sportello di Mediazione?

- E' uno sportello istituito presso la Camera di Commercio per la composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti
- E' un servizio che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, in quanto:
 - offre alle parti una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo
 - sono le parti stesse a gestire interamente la procedura al fine di ricercare un accordo amichevole: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite, anche formulando una proposta per la risoluzione della controversia
 - la soluzione stessa è alternativa: essa, infatti, non si basa solo su diritti ed obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

Tipologie di mediazione

Il d.lgs. 28/2010 individua tre tipi di mediazione:

- mediazione obbligatoria: in alcune materie, indicate nell'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta di casi in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo oppure di casi di rapporti particolarmente conflittuali (es. in materia di successioni ereditarie, responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
- mediazione volontaria: su qualsiasi altra materia al di fuori di quelle previste all'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, la mediazione potrà sempre essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo
- mediazione demandata dal giudice: quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario

Chi vi si può rivolgere

- Imprenditori
- Consumatori ed utenti
- Associazioni dei consumatori
- Privati

Per quali tipologie di controversie

- Controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili

Qual è lo scopo della mediazione

- Guidare le parti verso il raggiungimento di un accordo che le soddisfi entrambe
- Individuare soluzioni alla controversia che possono andare anche al di là delle posizioni espresse sia dell'oggetto del contendere, a cui le parti potrebbero non giungere senza l'ausilio di un conciliatore
- Agevolare una soluzione amichevole della controversia
- Formulare una proposta per la risoluzione della controversia

Quali sono i vantaggi della mediazione

- Gestione del procedimento senza formalità
- Rapidità dei tempi di soluzione
- Semplicità del procedimento
- Costi contenuti e predeterminati
- Riservatezza della procedura
- Continuità dei rapporti tra le parti, non essendoci mai né vinti né vincitori



- Efficacia esecutiva: qualora l'accordo venga raggiunto, il relativo verbale *può essere* omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale; in questo caso ha valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale
- agevolazioni fiscali:
 1. tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di euro 50.000,00
 2. in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta fino ad un massimo di euro 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta verranno determinate con successivo decreto ministeriale)

Il d.lgs. 28/2010 (art. 8) ha introdotto alcune novità anche in merito al procedimento conciliativo, dalla presentazione della domanda alla gestione dell'incontro di mediazione:

1. all'atto della presentazione della domanda, l'Organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda (termine non perentorio)
2. la domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte
3. in sede di incontro, il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la mediazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore; al verbale viene allegato il testo dell'accordo raggiunto
4. se, in sede di incontro, l'accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di mediazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta (verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore)
5. il mediatore può, altresì, dare atto, con apposito verbale, della mancata partecipazione di una parte al tentativo di mediazione

Come diventare mediatori

I requisiti minimi di qualificazione dei mediatori sono stabiliti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010.

L'iscrizione di nuovi mediatori nell'elenco è momentaneamente sospesa, in attesa del completamento delle procedure di accreditamento al Ministero dei mediatori attualmente iscritti nell'elenco della Camera di Commercio.

Non appena si renderà necessaria l'iscrizione di nuovi mediatori, criteri e modalità di iscrizione verranno preventivamente resi pubblici attraverso il sito internet.

E per ottenere maggiori informazioni

E-mail: conciliazione@vr.camcom.it

oppure consultare il sito delle Camere di Commercio sulla conciliazione.

Per ricevere notizie sulla mediazione è possibile iscriversi alla newsletter inviando una mail a: conciliazione@vr.camcom.it